

Avv. GIULIANA ARDITO
Piazza V.E. Orlando n. 33
90138 - Palermo
Tel. 091 584957 - Fax. 091 586022
giulianaardito@pec.it

Avv. LUCIANO ROMEO
Via P.Pe di Villafranca n. 10
90141 - Palermo
Tel. 091 332718 - Fax 091 6092533
avv.lucianoromeo@pec.it

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Nell'interesse e per conto della dott.ssa **Maria Josè Cottone**, nata a Palermo il 13.11.1972, c.f. CTTMJS72S53G273B, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato ad uso PCT, da intendersi in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giuliana Ardito (c.f. RDTGLN68C52G273H - fax n. 091/586022 - indirizzo pec: giulianaardito@pec.it) e dall'Avv. Luciano Romeo (c.f. RMOLCN90M22G273B - indirizzo pec: avv.lucianoromeo@pec.it), elettivamente domiciliata presso i domicili digitali indicati dai menzionati procuratori e tratti dai Registri di Giustizia

- ricorrente -

CONTRO

il **Ministero della Giustizia**, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Direzione Generale del personale delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, c.f. 80416320580, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina e domiciliato per legge presso il domicilio digitale @pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it, indirizzo censito nel registro "Reginde"

- resistente -

IN FATTO

1. La dott.ssa Maria Josè Cottone è una lavoratrice subordinata a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero della Giustizia, assegnata nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, con qualifica di Funzionario della Professionalità di Servizio Sociale di cui all'area III del CCNL del comparto Ministeri.
2. Attualmente la ricorrente ricopre il ruolo di Direttrice dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (ULEPE) di Messina, giusta atto di nomina del 09.12.2024 (**all. 1**); incarico, quest'ultimo, di natura temporanea e valido per un triennio.
3. La scelta di trasferirsi a Messina, dettata unicamente da fini di carriera (e comunque per un periodo temporaneo), non va tuttavia ad incidere sui fatti per cui è causa, che si riferiscono al periodo in cui la ricorrente svolgeva la propria attività presso l'Ufficio



Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) di Palermo: ufficio, questo, a cui la ricorrente tornerà ad essere assegnata una volta concluso l'incarico temporaneo di direzione.

4. Nel dettaglio, in data 14.06.2024, l'Amministrazione resistente ha pubblicato un avviso di interpello ordinario nazionale (**all. 2**), riservato al personale inquadrato nella stessa qualifica della ricorrente e disciplinato dall'Accordo del 10.05.2019, recante "*Criteri di mobilità del personale della Giustizia minorile e di comunità*" (**all. 3**).
5. In data 02.07.2024 la dott.ssa Cottone ha presentato la domanda di partecipazione alla procedura, chiedendo il trasferimento dalla propria sede di servizio, l'UIEPE di Palermo, all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) di Palermo, per il quale erano previsti due posti vacanti e disponibili (**all. 4**).
6. Nella domanda di partecipazione ha dichiarato di trovarsi nella necessità di assistere la propria madre, con lei convivente, quale "familiare diretto" affetto da disabilità grave ex art. 3, terzo comma, della legge n. 104/1992, all'uopo allegando certificazione medica a riprova di tale condizione (cfr. verbale visita medica collegiale ASP Palermo sulla disabilità della sig.ra Mineo Rosaria sub **all. 4bis**).
7. Il successivo 23.08.2024, giusta nota prot. m_dg_DGMC. 23/08/2024.0056731.U (**all.ti 5a, 5b**), è stata pubblicata la graduatoria di prima istanza, nella quale la ricorrente, avendo conseguito 23,00 punti, è stata collocata tra gli idonei non vincitori, **senza riconoscimento della precedenza in quanto referente del familiare disabile** (cfr. p. 16 sub **all. 5b**).
8. Avverso tale graduatoria la dott.ssa Cottone, in data 04.09.2024, ha presentato formale reclamo (**all. 6**), chiedendo il riconoscimento: a) del maggior punteggio relativo alle condizioni di familiare ex art. 9 dell'Accordo 10.05.2019; b) del titolo di precedenza accordato dalla legge n. 104/1992, con conseguente rettifica della graduatoria.
9. L'Amministrazione è rimasta silente e, piuttosto, la Commissione, nella graduatoria di seconda istanza pubblicata il successivo 14.10.2024 conseguente al riesame delle posizioni dei candidati, ha confermato il punteggio già assegnato alla ricorrente (23,00 punti), non accordandole l'invocato titolo di precedenza (cfr. **all.ti 7a, 7b**).
10. La dott.ssa Cottone, tenuto conto che i vincitori avrebbero preso servizio nelle nuove sedi a decorrere dal 13.01.2025 (cfr. **all. 7a**), con atto stragiudiziale trasmesso in data 25.10.2024 (**all. 8**) ha contestato la legittimità della graduatoria per il mancato riconoscimento, in suo favore, del maggiore punteggio e del titolo di precedenza scaturenti dalla legge n. 104/1992, riconoscimento che le avrebbe certamente consentito il



trasferimento; contestualmente, ha avanzato istanza di accesso a tutti gli atti della procedura relativi alla sede richiesta (USSM di Palermo).

11. L'Amministrazione ha - illegittimamente - respinto le anzidette richieste (tranne quella che attiene l'istanza di accesso) con nota prot. n. m_dg.DGMC.13/11/2024.0078534.U (**all. 9**), nella quale ha esposto che: *“nella procedura di interpello summenzionata **non si è tenuto conto dell'art. 3 della legge 104/1992, sulla base dei criteri indicati dalla commissione, in quanto la scelta sede ricade all'interno della stessa città**”*.
12. Il 20.12.2024 (**all. 10a**) sono stati trasmessi i verbali della procedura per cui è causa (**all. 10b**) e, a seguire, anche le domande di partecipazione presentate dalle candidate risultate vincitrici, le dott.sse Margherita Cipriano e Maria Rita Mascia (**all. 10c e 10d**).
13. Dall'esame della predetta documentazione la ricorrente ha appreso che la Commissione, arbitrariamente ed in spregio alla normativa vigente (come si dirà nel prosieguo), nel corso della seduta di cui al verbale del 13.08.2024 ha, sì, preso atto “...della nota del Direttore Generale prot. n. 1924.ID del 01/08/2024 avente a oggetto la problematica afferente alle situazioni di cui all'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992 ...”, ma poi ha concluso nel senso che: “... Tuttavia si ritiene di non applicare il criterio per quei candidati richiedenti la mobilità per sedi differenti ma ricadenti nella stessa città”.
14. Quindi, nel corso della successiva seduta del 20.08.2024, la Commissione ha dato atto che: *“Nella formulazione della graduatoria finale **non si è tenuto conto della priorità di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992 per il seguente personale: ... - COTTONE Maria José ...**”*.
15. Infine, pronunciandosi sul reclamo proposto dalla ricorrente, *“La Commissione di seconda istanza conferma quanto indicato dalla precedente Commissione in merito all'applicazione della L 104/92”* (cfr. verbale relativo alla seduta celebrata il 23.09.2024).

*** **

Stante l'evidente illegittimità degli atti e degli esiti della procedura, la dott.ssa Cottone si vede costretta ad adire codesto ecc.mo Tribunale, al fine di vedere tutelati i propri diritti, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi:

IN DIRITTO

DIRITTO DELLA RICORRENTE AL TRASFERIMENTO: violazione e/o falsa applicazione della legge n. 104/1992, dell'accordo del 10.05.2019, dei principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1337 c.c.), dei principi di buon andamento ed imparzialità (art. 97 Cost.) - irragionevolezza manifesta - disparità di trattamento - travisamento dei fatti.



I fatti poc'anzi esposti consentono di evidenziare, del tutto pacificamente, il pregiudizio subito dall'odierna ricorrente, cagionato dall'illegittimo operato dell'Amministrazione resistente, la quale le ha negato il riconoscimento del titolo di precedenza e la conseguente attribuzione del maggior punteggio legato alla disabilità della madre, che - se diversamente valutati - le avrebbero garantito il diritto alla sede di servizio richiesta (l'USSM di Palermo).

I. Sul diritto di precedenza della ricorrente.

Come già anticipato, la ricorrente è titolare delle prerogative di cui alla legge n. 104/92 in quanto assiste la madre affetta da grave disabilità (cd. familiare "caregiver").

In particolare, l'art. 33 della legge n. 104/92 prevede al terzo comma che: "... 3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, **il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado**, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, **ha diritto** a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa ..."; ed al successivo quinto comma che: "5. Il lavoratore di cui al comma 3 **ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere** e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

La *ratio legis* del diritto alla scelta della sede di servizio consiste nel favorire l'assistenza alla persona affetta da disabilità grave in ambito familiare al fine di tutelarne la salute psico-fisica, quale diritto fondamentale dell'individuo garantito dall'art. 32 Cost., rientrante tra quelli inviolabili che la Repubblica riconosce all'essere umano, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), nel rispetto di quanto previsto anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009 n. 18, in materia di protezione dei disabili.

A seguito dei ripetuti interventi della Corte Costituzionale è stato chiarito che la legge n. 104/1992 è finalizzata a garantire diritti fondamentali, sebbene la posizione giuridica di vantaggio - di scegliere la sede di lavoro più vicina - riconosciuta al parente della persona affetta da disabilità, non è illimitata, stante la presenza nella norma dell'inciso "ove possibile" (Corte cost. n. 406/1992, n. 325/1996, n. 246/1997, n. 396/1997).

In buona sostanza, la tutela della disabilità va temperata con altri interessi di rilievo



costituzionale; tra questi, quello individuato dall'art. 97 Cost., che impone alle Pubbliche Amministrazioni di organizzare i propri uffici nel rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e trasparenza, che si traducono, sul piano civilistico, nella necessità di agire secondo correttezza e buona fede.

Ne deriva che l'Amministrazione, a fronte del potenziale conflitto fra più aspiranti alla stessa sede, è tenuta ad adottare criteri predeterminati e trasparenti che tengano conto degli interessi, tutti meritevoli di tutela, dei dipendenti interessati alla mobilità, criteri che possono essere oggetto di contrattazione collettiva.

Per quanto riguarda la presente controversia, le disposizioni che interessano la procedura di interpello per cui è causa sono quelle di cui all'Accordo di mobilità del 10.05.2019 (**all. 3**), recante “*Criteri di mobilità del personale della Giustizia minorile e di comunità*”, il cui art. 4, settimo comma, così dispone: “*La graduatoria rimane vigente per due anni, per eventuali scorrimenti. Nella formazione della graduatoria si terrà conto dei titoli di precedenza assoluta previsti dalla normativa vigente*”.

Tra i suddetti “titoli” non può non rientrare anche quello di cui al richiamato art. 33 della legge n. 104/92, trattandosi di **norma imperativa** che trova applicazione *ex lege*, secondo la regola della eterointegrazione del bando ex art. 1339 c.c., anche laddove non espressamente inserita tra le regole disciplinanti la procedura (si vedano, in tema di concorsi pubblici, **Consiglio di Stato, sez. III, 14/06/2018, n. 3681; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 05/02/2024, n. 2196**).

Del resto l'Amministrazione resistente, nel riscontrare l'atto di diffida trasmesso dalla ricorrente (**all. 8**), non ha contestato l'applicabilità della disposizione alla procedura, ma ha solo affermato che il titolo non poteva esserle riconosciuto “*sulla base dei criteri adottati dalla Commissione*” (cfr. **all. 9**).

Il titolo di precedenza, invece, è stato riconosciuto alla dott.ssa Margherita Cipriano (risultata prima nella graduatoria per cui è causa), anche lei titolare dei benefici di cui all'art. 33 comma 5 citato (cfr. **all. 10c**).

In sostanza, è pacifico e non controverso che la precedenza di cui all'art. 33 legge n. 104/1992 trovasse applicazione nella procedura *de qua*.

Così come è altrettanto pacifico che l'odierna ricorrente rientrasse (e rientri) nell'ambito di applicazione della richiamata disposizione e che tale circostanza fosse nota e riconosciuta dalla stessa Amministrazione resistente. Ed infatti la dott.ssa Cottone:

1) usufruisce da tempo dei permessi di cui all'art. 33 comma 3 L. n. 104/92, concessi e riconosciuti dall'Amministrazione resistente (**all. 11**);



2) ha, altresì, usufruito, nell'anno 2024, di alcuni periodi di congedo straordinario ex art. 42, quinto comma, D.Lgs. n. 151/2001^[1], come da nota prot. n. m_dg.DGMC11126.12/07/2024.0035010.U (**all. 12**);

3) ha allegato, in sede di partecipazione alla procedura, i documenti comprovanti lo stato di disabilità grave della madre^[2] (**all.ti 4 e 4bis**).

D'altra parte, le Commissioni di prima e di seconda istanza non hanno disconosciuto la titolarità in capo alla ricorrente dei presupposti di cui all'art. 33 comma 5 legge n. 104/1992, ma ne hanno solo escluso gli effetti (cfr. **all. 10b**).

Ciò detto, è evidentemente illegittimo l'operato dell'Amministrazione resistente che ha (ingiustamente) negato la precedenza alla ricorrente sulla scorta dei criteri prefissati, del tutto arbitrariamente, dalle Commissioni.

La motivazione fornita dal Ministero resistente, secondo la quale la Commissione, nel fissare i criteri di valutazione, avrebbe escluso l'efficacia della norma negli spostamenti all'interno dello stesso Comune, è del tutto priva di fondamento, in quanto si pone in evidente contrasto con la legge n. 104/1992 e con l'accordo sindacale del 10.05.2019 a base della procedura, che non prevedono tali limitazioni "spaziali" al diritto alla scelta della sede.

Quindi, nessuna rilevanza potrebbe assumere il potere di autodeterminazione riconosciuto alla Commissione, posto che difetta in capo alla stessa la possibilità di modulare gli effetti di una norma di legge imperativa, qual è quella in esame.

Si badi, infatti, che l'interpretazione giurisprudenziale dell'inciso "*ove possibile*" di cui al citato art. 33 comma 5 (prima richiamato), secondo cui esso varrebbe a configurare una subordinazione del diritto alla condizione che il suo esercizio comporti un equo bilanciamento tra gli opposti interessi meritevoli di tutela (quello del privato, da un lato, e quello della P.A.

¹ Si rammenta che la citata disposizione così recita: "**5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; ...**".

² Ed infatti, come si evince dall'istanza di partecipazione della ricorrente (**all. 4**):

- nella terza pagina, è espressamente e chiaramente indicato "*di trovarsi nella necessità di assistere un "familiare diretto" con handicap: MINEO ROSARLA nata il 31/7/1945*";
- nella quinta pagina, è indicato quale allegato "*certificazione L.104/92 madre Mineo Rosaria*";
- nella ottava pagina, è allegata, come richiesto dal bando, la certificazione medica sullo stato di disabilità grave della madre della ricorrente.



dall'altro), si riferisce pur sempre alla naturale sede di risoluzione dei conflitti sociali: la contrattazione collettiva.

Basti considerare il contenuto di altri accordi, sempre in tema di mobilità del personale, relativi ai diversi dipartimenti ministeriali. Così ad esempio:

- l'Accordo 15 luglio 2020, recante "Mobilità interna del personale giudiziario", il cui art. 13 dispone che: *"1. I dipendenti con il grado di invalidità di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero in presenza di situazione di gravità, propria o di un congiunto, ai sensi dell'articolo 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono richiedere il trasferimento, nei termini di legge, anche al di fuori di una procedura collettiva di mobilità e hanno comunque la precedenza in sede di interpello. 2. In ogni caso, l'Amministrazione garantisce ai soggetti con disabilità ogni ulteriore tutela ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. ..."* (**all. 13**);

- l'Accordo 10 dicembre 2020, recante "Criteri di mobilità del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria", il cui art. 4 terzo comma prevede che : *"3. I dipendenti nelle condizioni di cui all'art. 21, primo comma, e dell'art. 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ... hanno la precedenza nella graduatoria, indipendentemente dal punteggio complessivo riportato. ..."* (**all. 14**).

D'altro canto l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 prescrive, al primo comma, che **"1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. ..."**.

Pertanto, nella misura in cui l'accordo di mobilità del 10.05.2019 (**all. 3**) non prevede alcun limite "spaziale" al diritto di precedenza *ex lege* 104/92, le Commissioni non avrebbero potuto arbitrariamente decidere in senso difforme dalla richiamata normativa di legge e contrattuale.

Di più.

La scelta di escludere il diritto di precedenza in parola nel caso di spostamenti all'interno dello stesso Comune collide con il consolidato orientamento di legittimità - espresso in tema di lavoro privato ma certamente estendibile anche al caso di specie - per il quale **il trasferimento del lavoratore di cui all'art. 33 comma 5 è configurabile anche nell'ipotesi in cui lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, quando questa comprenda uffici dislocati in luoghi diversi** (vedi Cass. sez.



lav., 08.02.2021, n. 2969; Cass. 23.08.2019 n. 21670; Cass. 12.10.2017 n. 24015)

Nella specie, la ricorrente era assegnata all'UIEPE di Palermo ubicato presso la Casa Circondariale "Pagliarelli" (**all. 15**), mentre la sua richiesta di trasferimento aveva ad oggetto l'USSM di Palermo, con sede in via Principe di Palagonia n. 135/A (**all. 16**)

I due uffici, dunque, pur trovandosi nel medesimo Comune sono tuttavia dislocati in luoghi differenti e, soprattutto, la sede di servizio richiesta dalla ricorrente è più vicina alla residenza della madre disabile, sita in Palermo via Valdemone n. 31, oltre che alla sua stessa residenza (**all.ti 17a, 17b, 18a, 18b**).

In conclusione, il criterio adottato dalle Commissioni viola palesemente la normativa primaria.

Sotto altro profilo, l'applicazione del suddetto criterio è del tutto **irragionevole** e comporta, sul piano sostanziale, un'evidente **disparità di trattamento**.

Va rammentato che la ricorrente ha conseguito **23,00 punti**.

Sono risultate vincitrici della procedura la dott.ssa Margherita Cipriano, con punti 11,00 e titolo di precedenza ex art. 33 comma 5 (**all. 10c**) e la dott.ssa Maria Rita Mascia, con punti 28,00 (**all. 10d**).

In buona sostanza la candidata risultata prima, alla quale sono stati riconosciuti i benefici di cui alla legge n. 104/1992, pur avendo conseguito un punteggio **decisamente inferiore** (appena 11,00 punti), ha raggiunto una posizione superiore rispetto a quella ottenuta dalla dott.ssa Cottone in ragione dell'illegittimo mancato riconoscimento dei medesimi benefici; invece, alla candidata risultata seconda, **priva di precedenza ed in servizio presso la stessa sede della ricorrente** (l'UIEPE di Palermo), è stato consentito lo spostamento all'interno dello stesso Comune.

Non v'è dubbio che, ove il detto titolo di precedenza fosse stato riconosciuto alla dott.ssa Cottone, essa **avrebbe certamente ottenuto il trasferimento**, in quanto sarebbe stata preferita sia alla candidata risultata prima in graduatoria (a parità di precedenza, infatti, avrebbe ottenuto un maggiore punteggio), sia a quella risultata seconda (la quale non possiede alcun un titolo di precedenza).

Non v'è chi non veda l'illogicità delle conseguenze dell'applicazione dell'illegittimo criterio fissato dalle Commissioni, che si traduce nello svuotamento e nella elusione del diritto di cui all'art. 33 legge n. 104/1992, che finisce con l'essere svilito e lesa definitivamente, in spregio all'equo bilanciamento degli interessi, alla norma imperativa ed ai principi costituzionalmente garantiti, di tutela della salute e di solidarietà verso i soggetti più fragili, di cui la legge n. 104/92 è portatrice.



In aggiunta, il comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente viola i principi **di buona fede e correttezza** sanciti dagli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., oltre che quelli costituzionali di **buon andamento e imparzialità** in materia di azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost (si confrontino Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 5/2018, nonché Cassazione civile SS.UU., 28.04.2020, n. 8236), che impongono alle PP.AA. l'obbligo di lealtà nei rapporti intersoggettivi, che si traduce nei doveri di trasparenza, coerenza, correttezza e prudenza, a fronte del corrispondente diritto soggettivo del privato a pretendere una condotta corretta da parte dell'Amministrazione.

Alla stregua delle superiori considerazioni va, dunque, ritenuta l'illegittimità degli atti della procedura con riferimento alla copertura dei due posti vacanti e disponibili presso l'USSM di Palermo, per violazione delle norme imperative di legge (art. 33 legge n. 104/1992) nonché della contrattazione collettiva in materia *de qua*, dal momento che è stato ingiustificatamente precluso il diritto *ex lege* 104/1992 della ricorrente, ad avere garantita una sede di lavoro "*più vicina al domicilio della persona assistita*".

*** **

Alla luce di quanto precede, in conclusione, va certamente dichiarato il diritto della dott.ssa Cottone al riconoscimento del titolo di precedenza e/o del maggiore punteggio a lei spettante per l'assistenza alla madre disabile grave ai fini dell'interpello per cui è causa e, di conseguenza, il suo diritto al trasferimento presso l'USSM di Palermo a far data dal 13 gennaio 2025, data di decorrenza degli effetti dell'interpello (cfr. **all. 7a**), ovvero alla diversa data che sarà accertata in corso di causa.

Tutto quanto sopra argomentato, eccepito e dedotto, tanto in fatto quanto in diritto, si conclude perché,

VOGLIA IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Ritenuta la propria competenza e fissata l'udienza di comparizione e discussione;
reiectionis adversis

- dire e dichiarare ammissibili, proponibili e procedibili le domande tutte avanzate con il presente ricorso e, nel merito, accoglierlo con qualsivoglia statuizione perché fondato in fatto e in diritto ed assistito dai relativi presupposti e da prove idonee;
- ove occorra, previo annullamento o disapplicazione della nota prot. m_dg_DGMC. 23/08/2024.0056731.U del 23.08.2024 e della graduatoria di I istanza relativa all'interpello per la copertura di due posti presso l'USSM di Palermo nonché della nota



prot. m_dg_DGMC. 08/10/2024.0067374.U dell'08.102.204 e della allegata graduatoria definitiva relativa all'interpello per la copertura di due posti presso l'USSM di Palermo;

- dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto al trasferimento, con il riconoscimento della precedenza di cui all'art. 33 comma 5 della legge n. 104/1992, presso l'USSM di Palermo con decorrenza dal 13 gennaio 2025, ovvero dalla diversa data (precedente o successiva) che sarà ritenuta dal Giudice designato;
- e, per l'effetto, condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, a trasferire la dott.ssa Cottone presso l'USSM di Palermo, con decorrenza dal 13 gennaio 2025, ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta dal Giudice designato;
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

In via istruttoria

In caso di contestazione e/o disconoscimento della produzione di parte ricorrente, si chiede volere disporre **l'esibizione e/o produzione in giudizio** degli originali degli atti e documenti allegati in possesso dell'Amministrazione resistente nonché registro dei permessi ex art. 33 legge 104/1992 fruiti dalla ricorrente nell'anno 2024.

Si producono - unitamente al presente ricorso, alla procura alle liti ad uso PCT ed alla quietanza di pagamento del CU telematico - i seguenti atti e documenti:

- 1) atto di nomina della ricorrente quale Direttrice ULEPE di Messina;
- 2) bando interpello 2024;
- 3) accordo mobilità del 10.05.2019;
- 4) istanza di partecipazione della ricorrente;
- 4bis) verbale disabilità della sig.ra Mineo Rosaria;
- 5a) nota di pubblicazione delle graduatorie provvisorie;
- 5b) graduatorie provvisorie;
- 6) reclamo della ricorrente;
- 7a) nota di pubblicazione delle graduatorie definitive;
- 7b) graduatorie definitive;
- 8) atto di diffida e contestuale istanza di accesso del 25.10.2024;
- 9) nota di riscontro del 13.11.2024;
- 10a) nota di riscontro del 10.12.2024;
- 10b) verbali delle Commissioni;
- 10c) domanda di partecipazione dott.ssa Cipriano Margherita;
- 10d) domanda di partecipazione dott.ssa Mascia Maria Rita;



- 11) documenti fruizione permessi ex art. 33 legge n. 104/1992;
- 12) atto di approvazione periodi di congedo straordinario anno 2024 della ricorrente;
- 13) accordo mobilità personale giudiziario del 15.07.2020;
- 14) accordo mobilità amministrazione penitenziaria del 10.12.2020;
- 15) scheda UIEPE Palermo estratta dal sito istituzionale del Ministero della Giustizia;
- 16) scheda USSM Palermo estratta dal sito istituzionale del Ministero della Giustizia;
- 17a) certificato storico di residenza della sig.ra Mineo Rosaria;
- 17b) certificato storico di residenza della ricorrente;
- 18a) estratto “google maps” distanza da residenza sig.ra Mineo a UIEPE Palermo;
- 18b) estratto “google maps” distanza da residenza sig.ra Mineo a USSM Palermo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente giudizio, in materia di pubblico impiego, è indeterminabile. Il contributo unificato è dovuto dalla ricorrente nella misura di euro 259,00.

Palermo, 18 aprile 2025

Avv. Giuliana Ardito

Avv. Luciano Romeo

